Sentenza n. 45 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37554/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

XX (XX), elettivamente domiciliato in Taranto al Viale Magna Grecia 468 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Dinoi che lo rappresenta e difende (pec: avv.mauriziodinoi@pec.it);

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 158, comma II c.g.c.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi.

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis (PEC: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliata in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via

Putignani n. 108.

Oggetto: riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025, l'Avv. Antonella Bianca Chiarella per la parte ricorrente e per l'I.N.P.S. l'Avv. Ilaria De Leonardis, come da verbale in atti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, Luogotenente C.S. dei Carabinieri, avversa il Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione Nxx del XX, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della causa di servizio e del riconoscimento dell'equo indennizzo per le patologie da cui è affetto, nonché il previo Parere n. XX emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. XX del XX, notificato il XX, con il quale veniva negata la dipendenza da causa di servizio per le medesime infermità.

Sulla base di relazione medica di parte del dott. Causo, il quale afferma che «*Per quanto sopra esposto appare evidente che il Servizio svolto dal Sig. XX - Luogotenente dei C.S. dei Carabinieri - ha assunto valore concausale efficiente e determinante nella genesi della patologia "spondiloartrosi lombosacrale con ernie discali L4 — L5 e sofferenza radicolare arti inferiori elettromiograficamente accertata" che è da considerare contratta in servizio e dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8 A categoria della tabella A al limite massimo ai fini dell'equo indennizzo così come indicato dal C.M.O. dell'Ospedale Militare di Taranto con verbale n. XX del XX*», chiede pertanto a questa Corte, "*affinchè previo ogni adempimento di rito, voglia - Disporre nuovi e più*

accurati accertamenti sanitari; - Per l'effetto annullare gli impugnati provvedimenti ed dichiarare che le patologie da cui è affetto il ricorrente sono dipendenti da causa di servizio e pertanto riconoscere il capo al Sig. XX il diritto all'equo indennizzo".

2. – Si costituiva in data 28/8/2024 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte, non avendo l'odierno ricorrente, in congedo, mai proposto domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata, ma solo per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate al fine di ottenere l'equo indennizzo.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'avverso ricorso, e la legittimità del provvedimento finale reso dall'Amministrazione, basato anche dal punto di vista motivazionale sul parere emesso dell'organo tecnico.

2.1. – Si costituiva anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, eccependo anch'esso, in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito. Chiedeva quindi l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e nel merito, il rigetto del ricorso.

3. – A seguito della prima udienza – in cui la difesa del ricorrente precisava che il ricorso in esame era finalizzato anche al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato – veniva da questo giudice ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, soggetto legittimato passivo perché competente alla determinazione del trattamento pensionistico, atteso che il Comando generale dei Carabinieri nella propria difesa aveva rappresentato che il ricorrente fosse in congedo.

Si costituiva quindi l'INPS in occasione dell'odierna udienza, eccependo: *in primis*

l'inammissibilità del ricorso, non essendo pervenuta alcuna istanza amministrativa prima della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio; sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa domanda avente ad oggetto il riconoscimento della pensione privilegiata, in quanto avanzata per la prima volta alla prima udienza del procedimento in corso e perciò in contrasto col divieto di *mutatio libelli*; il difetto di giurisdizione di questa Corte in merito al riconoscimento dell'equo indennizzo; nel merito, l'infondatezza del ricorso.

4. – Nell'odierna udienza, udite le parti presenti come da verbale in atti, la causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza unitamente alle succinte ragioni del decidere.

5. – In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenuto nel giudizio, presumibilmente, per il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (organo interno del Ministero), attesa la esclusiva legittimazione passiva dell'INPS a contraddire in merito alla pretesa azionata nell'odierno giudizio.

Mancano di legittimazione passiva, infatti, nei giudizi pensionistici, gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, in quanto sono atti endoprocedimentali, preparatori del provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata (Corte dei conti, Sez. Sardegna n. 40 del 23/3/2017 e n. 209 dell'11/11/2016; Sezione I centrale d'Appello, n. 566 del 14/04/2014).

6. – La domanda diretta ad ottenere il beneficio "*dell'equo indennizzo*" è manifestamente inammissibile.

Tale questione è estranea, difatti, alla *potestas iudicandi* di questo giudice essendo rimessa, viceversa, alla cognizione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro (che nel caso che occupa, trattandosi di militare, è il giudice amministrativo) dal quale origina il successivo rapporto previdenziale, l'unico che è rimesso alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, con conseguente onere delle parti di riassumere la causa nei termini e nei modi previsti dall'art. 17, comma 2, del Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

In proposito è solo il caso di richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui si tratta di pretesa relativa a "un beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale destinato ai dipendenti legati da rapporto d'impiego con una Pubblica Amministrazione che hanno riportato infermità o lesioni in costanza di servizio", e dunque a provvidenza attinente al rapporto di impiego e non al trattamento di quiescenza e nemmeno a questioni in qualche modo incidenti sul contenuto del diritto pensionistico, come tale, estranea alla cognizione riservata a questo giudice e, pertanto, pienamente rientrante nella giurisdizione del giudice del rapporto di impiego (Sez. giur. reg. Veneto, 21.5.2010 n. 363; Sez. giur. reg. Sicilia 14.7.2010 n. 1589, che richiama Cass. civ., sez. un., 19.11.1998, n. 11713; Cass. civ., sez. un., 8.8.1995, n. 8680; C. Conti, sez. III pens. civ., 25.11.1988, n. 62461; Corte cost., 3.12.1993, n. 428).

In altri termini in questo capo della domanda il ricorrente non postula l'accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine del riconoscimento della pensione privilegiata, ma al dichiarato scopo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'equo indennizzo derivante dalle patologie summenzionate.

Conseguentemente va indicato nel giudice amministrativo quello munito della

giurisdizione in materia, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto (*translatio iudicii*) entro il termine di mesi tre decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, onde salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali derivanti dal giudizio erroneamente incardinato (Cass., SS.UU., Ordinanza n. 7446 del 2008 e art. 59 della L. n. 18/6/2009, n. 69; Corte Costituzionale n. 77 del 2007 e Cass., SS.UU., 16 novembre 2007, n. 23738; v. ora l'art. 17, comma 2, del citato c.g.c.).

7. – Il ricorso è parimenti inammissibile in relazione alla domanda di accertamento della causa di servizio, da intendersi funzionale, come peraltro dal ricorrente indicato solo oralmente in occasione della prima udienza, al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, in ordine al quale non si comprende perché – essendo il sig. XX stato collocato in congedo dal mese di agosto XX come accertato in corso di causa – non abbia presentato all'ente competente per legge ad erogare il trattamento pensionistico privilegiato la pertinente domanda amministrativa.

Al riguardo, la mancanza di un formale provvedimento di diniego formatosi su una domanda amministrativa di riconoscimento rende il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 153, co.1, lett. b), d.lgs. n.174 del 2016, secondo cui i ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili quando *"b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*".

Questo giudice ben è a conoscenza del *decisum* delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 17/08/23 n. 12/2023 *in subiecta materia*, tuttavia, è di contrario avviso per i motivi che, doverosamente, di seguito esplicita auspicando un ripensamento da parte del citato organo nomofilattico sul punto.

Detta sentenza (d'ora in poi menzionata come n. 12/2023 S.R.) fa perno sul disposto

dell'art. 12 del DPR 461/2001, e finisce – a seguito di una interpretazione analogica (che peraltro nemmeno si condivide, come poi si dirà) – per ritenere che in virtù di essa norma regolamentare l'istante debba ritenersi esentato dal procedimento tipico finalizzato alla concessione della pensione privilegiata (procedimento, peraltro, in linea col principio generale di cui all'art. 153 co. 1 lett. b) del c.g.c.).

Si ritiene, quindi, che il dipendente possa richiedere l'accertamento, anche a prescindere da una previa domanda di pensione privilegiata, senza investire con la rituale e temporizzata procedura l'INPS per conseguire quel risultato, in prossimità o all'atto del pensionamento.

7.1. – **Il principio di gerarchia delle fonti normative – La violazione del principio del contraddittorio (procedimentale e processuale).**

Ma, osserva questa Corte regionale, è noto che, nella gerarchia delle leggi, la norma regolamentare non può travolgere quella primaria né andare contro i principi generali dell'ordinamento giuridico (processuale nella fattispecie), siccome di rango inferiore (art. 4, co. 1 delle preleggi).

Ebbene il citato art. 12 appare in palese contrasto sia con l'art. 101 del c.p.c. che con lo stesso art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c., che in quanto leggi, non possono essere "scavalcate" da una fonte di rango inferiore, siccome regolamentare.

Tanto perché detta norma regolamentare attribuisce in definitiva (in caso di esito favorevole al dipendente del procedimento amministrativo delineato nel DPR 461/2001) un bene della vita (pensione privilegiata, sia pure limitatamente a questo "fondamentale" presupposto) senza che l'Ente previdenziale gravato (Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica, competente a concederlo) abbia alcuna possibilità di interloquire,

ergo in violazione flagrante del contraddittorio sia processuale che procedimentale, non potendo l'INPS:

1) intervenire nel processo (non essendovi ancora alcun rapporto giuridico controverso con il ricorrente, ancora in servizio né, tampoco, alcun suo provvedimento – anche implicito – da "gravare"; difatti, evocato in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva);

2) esercitare, in sede amministrativa, le prerogative e le funzioni intestate dal citato DPR n. 461/2001 alla sola amministrazione datoriale: v., ad es., gli artt.: 5, co. 2; 7, comma 1; 14, co. 1, II periodo, che consentono a detta amministrazione, rispettivamente,

i) di respingere la domanda di riconoscimento della causa di servizio nel caso in cui ne "*rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità*";

ii) di inviare al Comitato di verifica "*una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio*";

iii) di chiedere al Comitato *il riesame* del parere emesso.

In definitiva questo giudice ritiene che l'azione *de qua* è inammissibile per difetto del competente procedimento amministrativo, nel quale è essenziale l'intervento della parte istituzionalmente interessata e legittimata (l'INPS), giusta l'art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c.; il quale si riferisce e richiede specificamente un previo provvedimento amministrativo (di diniego esplicito o implicito) su una domanda *di pensione* rivolta al competente organo previdenziale, e non qualunque provvedimento, quale quello che esita la domanda di riconoscimento della causa di servizio.

A parere di questa Corte dalla collocazione sistematica dell'art. 153 non può trarsi una

diversa conclusione: trattasi, difatti, di norma inserita nel codice della giustizia contabile, nella parte dedicata ai giudizi pensionistici che hanno, naturalmente, per oggetto un rapporto pensionistico (controverso), di talché l'unica domanda cui tale previsione può riferirsi non può che essere quella di pensione, rivolta all'Ente pubblico istituzionalmente deputato a provvedervi e ad erogarla, così come l'unico provvedimento preso in esame dalla norma *de qua* non può che essere quello conseguente (esplicito o meno) dell'INPS che la esita.

Del resto, è in riferimento a tale procedimento che il previgente art. 71, lettera b) del r.d. 13/08/1933, n. 1038, che sanciva l'inammissibilità dei ricorsi relativi a domande sulle quali non si fosse pronunciata ancora l'amministrazione, è stato sempre inteso, vale a dire in relazione alla previa pronuncia amministrativa sulla (vera e propria) pretesa pensionistica dedotta in giudizio, essendo la giurisdizione della Corte dei conti *in subiecta materia* giurisdizione piena sul rapporto (pensionistico) controverso, il quale presuppone in capo all'istante – quale posizione sostanziale – un diritto soggettivo pieno al trattamento pensionistico (cfr. Sez. IIIA, n. 629/2016).

Ne consegue, in virtù del principio di cui all'art. 4 delle preleggi, che la norma regolamentare (art. 12 DPR 461/2001), sì come interpretata dalle Sezioni Riunite (nel senso dell'unicità dell'accertamento anche quando il disconoscimento della causa di servizio sia intervenuto in costanza di rapporto di lavoro), non può essere applicata dal giudice in quanto contraria a norme di rango superiore (leggi).

D'altro canto, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota ord. n. 4325/2014, puntualmente evocata a fondamento dell'ammissibilità di azioni consimili a quella oggetto dell'odierno giudizio, hanno comunque affermato che «*non incide*

assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall'oggetto della domanda, concernente certamente la "materia" pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio [delle stesse] sezioni unite, potendo eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta domanda», prevista giustappunto dal richiamato art. 153 c.g.c.

7.2. – **La (non condivisibile) interpretazione analogica estensiva dell'art. 12.**

Non è condivisibile nemmeno l'interpretazione analogica estensiva che le S.R. nella sentenza n. 12/2023 fanno dell'art. 12 del regolamento citato.

Invero detta norma, per la sua portata eccezionale – rispetto al principio di cui all'art. 153 c.g.c., peraltro successivo al veduto regolamento – non è suscettibile di estensione a casi differenti, vale a dire a procedimenti conclusosi con esito opposto nel merito (il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio).

Il legislatore regolamentare (*voluntas legis*), nell'art. 12 suddetto, ha specificato di riferirsi ad un'astrazione procedurale con un determinato esito (fausto per il dipendente, vale a dire limitato al solo caso del riconoscimento, non del mancato riconoscimento), e non è pensabile che, proprio nello stesso contesto normativo e nella stessa materia (avendone perciò l'occasione), abbia omesso il riferimento al parallelo procedimento, però pervenuto ad un esito infausto per il dipendente (*ubi lex voluit ipse dixit, ubi noluit tacuit*).

Non può dunque che attribuirsi quindi – quanto all'interpretazione dell'art. 12 citato – altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la

connessione di esse e secondo la (indicata) intenzione del legislatore, giusta l'art. 12 delle preleggi.

7.3. – L'inammissibilità per difetto di interesse ad agire del ricorrente.

Tanto considerato, per completezza di motivazione è opportuno occuparsi anche del dibattuto interesse ad agire del ricorrente (art. 100 c.p.c.).

Sul punto questo giudicante fa suo l'insegnamento delle S.U. della Cassazione che con la sentenza n. 27187 del 20/12/2006 hanno ritenuto "*Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto,* ***non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti*** [enfasi aggiunta] *ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire* ***oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza***".

Ribadisce l'autorevole arresto giurisprudenziale la Cass. civ., Sez. Lavoro, con la sentenza 04/05/2012, n. 6749, di cui alla seguente massima: "***L'interesse ad agire richiede*** *non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice,* ***poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte****, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che* ***non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti*** [enfasi aggiunta] *che costituiscano solo elementi frazionari*

della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza".

Invero nell'azione *de qua* il pregiudizio prospettato non è concreto ed attuale ma eventuale e potenziale, visto che la fattispecie (diritto alla pensione privilegiata) è complessa e non ancorata al solo fattore di cui qui si chiede l'accertamento.

È significativo osservare che la Corte di Cassazione e lo stesso giudice contabile, quando hanno affermato che non è giuridicamente possibile agire davanti alla Corte dei conti per chiedere l'accertamento (mero) di un semplice elemento frazionistico della fattispecie costitutiva del diritto a pensione, lo hanno fatto in riferimento a casi – speculari a quelli oggetto dell'odierno giudizio – relativi, ad es.:

- alla richiesta di attribuzione di un beneficio contrattuale attinente alla base di calcolo della pensione che, in quanto tale, può essere oggetto di accertamento giudiziario e perciò conosciuto dal giudice contabile solo in via incidentale quando si faccia vera e propria questione del diritto a pensione, ossia quando tale diritto sia azionato nella sua interezza (cfr. Cass. civ., S.U., 20/12/2006, n. 27187);

- a questioni inerenti allo *status* di dipendente pubblico e al suo trattamento economico che, sebbene suscettibili di incidere negativamente sulla misura della pensione, possono essere valutate dalla Corte dei conti solo incidentalmente e soltanto nel momento in cui l'ente previdenziale è chiamato a sua volta a valutare la sussistenza del diritto e della misura della pensione: cfr., ad es. Cass. civ., S.U., 14/06/2005, n.12722, in cui la ricorrente pensionata contestava alcuni atti concernenti la decorrenza del trattamento pensionistico fondata sull'atto col quale il datore di lavoro aveva accettato le dimissioni:

«*Più volte questa Corte ha osservato che la giurisdizione della Corte dei conti in*

materia di pensioni … ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale …, come quando sia in questione … la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n. 9343). In tali controversie la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego e relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego (Cass. 23 febbraio 1999 n. 99, 15 maggio 2001 n. 191)»; *idem*, v. anche C. Conti, Sez. IA, 9/7/2009, n. 465 (e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata), in cui si postulava il diritto a percepire il trattamento pensionistico attraverso la richiesta incidentale di accertamento della posizione giuridica del lavoratore durante un periodo di sospensione dal lavoro, ciò che presupponeva l'individuazione della normativa applicabile alla fattispecie (questione quindi di diritto).

7.4. – **Le azioni di mero accertamento non possono avere per oggetto "fatti" indipendentemente dall'accertamento del diritto.**

A tale ultimo riguardo, vi è, tuttavia, un ulteriore profilo che, ad avviso del giudicante, rende il ricorso parimenti inammissibile, e cioè che il giudizio pensionistico è un giudizio di mero accertamento (del diritto a pensione). Tuttavia, nei giudizi di mero accertamento (di tanto vi è traccia anche nella giurisprudenza sopra citata in punto d'interesse ad agire) non è consentito al giudice di svolgere accertamenti di fatti, anche se giuridicamente rilevanti, a meno a che non debbano essere accertati quale fondamento del diritto fatto

valere in giudizio (che naturalmente deve essere già esistente nella sfera giuridica di chi agisce, diritto cui si correla sul piano processuale l'interesse ad agire, che deve a sua volta essere concreto e attuale).

Tale aspetto è ben chiaro e pacifico nella giurisprudenza civile, anche di merito (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 565/2000 e 24/061995 n. 7196, Cass. civ., S.U., sentenza n. 27187 del 20/12/2006, cit.; Cass. civ., I Sez., sentenza n. 28821 del 30/11/2017; Tribunale di Genova, VI Sez., sentenza 25 marzo 2015; Tribunale di Napoli, sentenza 31/01/2019 (sull'interesse ad agire in azioni di accertamento, v. anche Cass. 27/05/1994 n. 5207 e 15/01/1996 n. 264), da cui in definitiva emerge che:

- «*La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso)*» (Cass., Sez. U. Civ., sentenza n. 27187/2006 cit.);

- «*le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo possono avere ad oggetto al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salve eccezioni espressamente previste dalla legge*» (Tribunale di Genova, VI Sez., sentenza 25/3/2015, cit.).

Sulla stessa lunghezza d'onda si muove anche la giurisprudenza contabile: cfr. Sez.

IIIA, n. 629/2016 la quale, dopo aver affermato i principi testè riportati, ha sostenuto che «*In applicazione di un tale principio di carattere generale, deve ritenersi che debba escludersi l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario che dà luogo allo stato di inabilità, senza che sul punto si sia pronunciata in alcun modo, in sede amministrativa, l'amministrazione competente, anche al fine di evitare – ragione non ultima del suesposto assetto normativo - il rischio di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile del contenzioso sanitario*».

Se così è, non può essere consentito al giudice delle pensioni scrutinare *sic et simpliciter* (vale a dire indipendentemente dall'accertamento del diritto a pensione) la dipendenza da causa di servizio, in quanto detto giudizio implica l'accertamento non di un diritto (quello a pensione), ma di un fatto, quale è quello attinente alla verifica della sussistenza della causa di servizio, la quale implica, in tutta evidenza, valutazioni medico-legali sulla sussistenza dell'infermità e sulla sua dipendenza dal servizio che sono estranee al piano del diritto.

Il giudizio pensionistico (di mero accertamento) può quindi riguardare quel fatto – che si rivendica nell'odierno giudizio – solo nel caso in cui sia consustanziale all'accertamento del diritto stesso (alla pensione privilegiata) che la parte intende postulare davanti alla Corte dei conti.

Peraltro, nelle more della maturazione del trattamento di quiescenza potrebbe intervenire un evento nefasto (non dovuto alla stessa malattia o comunque traumatico) che interrompa il decorso del tempo necessario; aggiungasi che, anche a fronte di una malattia "*non migliorabile*" in un certo tempo storico, nel prosieguo della vita potrebbe essere emendabile per i progressi nel tempo della medicina (ricerca scientifica,

farmacologia, tecniche chirurgiche, etc.).

Né ha senso, nell'ottica della unicità delle procedure e della semplificazione, che in una fattispecie complessa si ammettano azioni di mero accertamento su ciascun fattore scaglionate nel tempo, con spreco di attività giudiziaria e magari con esito finale diverso da quello perseguito. La tutela giurisdizionale del dipendente che si vede negare in costanza di rapporto di lavoro il riconoscimento della causa di servizio (esigenza di "*immediata reazione in sede giudiziaria*" avvertita anche dalle Sezioni Riunite) è comunque assicurata davanti al plesso TAR-Consiglio di Stato (cfr., sul punto, Cons. di Stato, decisione n. 142 del 08/01/2020).

8. – In definitiva il ricorso è inammissibile perché manca il procedimento amministrativo *ad hoc* con l'intervento delle parti istituzionalmente competenti ex art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c., perché manca l'interesse a ricorrere e perché il giudizio pensionistico non può essere attivato a tutela di situazioni di mero fatto a prescindere dall'accertamento di una situazione di diritto.

I rimanenti motivi in rito e di merito restano, dunque, assorbiti.

9. – La definizione solo in rito della causa rappresenta giusto motivo per compensare le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda,

DICHIARA

- l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di

legittimazione passiva;

- inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2025.

IL GIUDICE

(Marcello Iacubino)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/02/2025

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Marcello Iacubino)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/02/2025

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 25/02/2025

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente